

MOG-PR 05

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Avv. Andrea Giuseppe MOREZZI Dott. Valerio BIRINDELLI | Direzione Generale | Responsabile SGQ |
| stesura | approvazione per adeguatezza | distribuzione |

L'originale firmato in versione cartacea e la versione elettronica del documento sono conservati presso gli archivi del Responsabile gestione sistema qualità.
© Non è consentito riprodurre senza autorizzazione questo documento: i suoi contenuti sono proprietà dell'intestatario

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2. ACRONIMI E DEFINIZIONI | 3 |
| 3. RESPONSABILITÀ | 4 |
| 4. RIFERIMENTI | 4 |
| 5. MODALITÀ OPERATIVE | 5 |
| 5.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE | 5 |
| 5.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE | 6 |
| 5.3 MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE | 6 |
| 5.3.1 Canale di segnalazione interna | 6 |
| 5.3.2 Canale di segnalazione esterna | 7 |
| 5.4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE | 7 |
| 5.4.1 Ammissibilità e procedibilità della segnalazione | 7 |
| 5.4.2 Istruttoria e accertamento della segnalazione | 8 |
| 5.4.3 Riscontro al Segnalante | 8 |
| 5.4.4 Elenco delle segnalazioni ricevute | 8 |
| 5.5 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI A ESSO ASSIMILATI | 9 |
| 5.5.1 Divieto di ritorsioni | 9 |
| 5.5.2 Riservatezza sull'identità del Segnalante | 9 |
| 5.5.3 Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante | 10 |
| 6. DOCUMENTI TRATTATI DALLA PROCEDURA | 10 |
| APPENDICE A | 11 |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con la presente Procedura la società Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale C.G.I.L., del Piemonte e della Valle d'Aosta s.r.l. (di seguito anche "CAAF CGIL P.VA" o "Società"), con sede in Torino (TO), CF 06418720014 dà attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), regolamentando le segnalazioni interne ai sensi del predetto decreto.

La Procedura si applica dalla data di efficacia delle norme contenute nel d.lgs. 24/2023 per la società, sostituendosi ad ogni diversa disposizione in materia contenuta nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01, al quale è allegata e del quale è parte integrante.

Prima di tale data, si applicano le diverse disposizioni già adottate dalla Società.

Scopo della procedura è:

- definire la prassi operativa da seguire per gestire le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (*whistleblowing*) fornendo al segnalante (*Whistleblower*) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento;
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso al *whistleblowing*, quali dubbi o incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsione e discriminazione.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si applicano le definizioni riportate nel D.lgs. 24/2023 - a cui si rimanda e di cui citiamo di seguito alcune tra le più significative per l'applicazione della presente procedura

- **violazioni**
- **informazioni sulle violazioni**
- **segnalazione, segnalazione interna, segnalazione esterna**
- **divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente**
- **persona segnalante (*Whistleblower*)**
- **facilitatore**
- **contesto lavorativo**
- **persona coinvolta**
- **ritorsione**
- **seguito**
- **riscontro**

Si applicano inoltre i seguenti acronimi:

| |
|--|
| CdA: Consiglio di Amministrazione |
| ODV: Organismo Di Vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001 |
| SGQ: Sistema di Gestione Qualità |
| MOG: Modello di Organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/2001 e le procedure in esso richiamate |

3. RESPONSABILITÀ'

Soggetto destinatario della segnalazione: Destinatario per la gestione della segnalazione – Il CdA di CAAF CGIL Piemonte & Valle d'Aosta S.r.l. (da qui in avanti indicata come Società) ha nominato l'ODV quale gestore della segnalazione (da qui in avanti indicato come Gestore), cioè incaricato di ricevere le segnalazioni, darne riscontro al Segnalante e darne seguito nei limiti qui precisati e ferma restano la non ingerenza di quest'ultimo nella gestione della Società, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

Il Gestore è autorizzato al trattamento di tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Soggetti che possono segnalare violazioni. Sono quelli elencati all'art. 3, comma 3, d.lgs. 23/2024, quali

- Tutti i dipendenti della Società, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato;
- I lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione;
- I liberi professionisti e i consulenti che collaborano con la Società,
- I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- I volontari e i tirocinanti che operano all'interno e per conto della Società;
- Gli azionisti, e le persone con funzione di direzione, controllo, amministrazione, vigilanza o rappresentanza, anche solo di mero fatto.

Le tutele previste dal d.lgs. 23/2024 sono applicate anche qualora le segnalazioni, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico dei casi sopra citati non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Personale di Uffici della Società nella misura in cui sono chiamati a collaborare con il Gestore della segnalazione nelle attività di gestione della stessa.

4. RIFERIMENTI

| | Codice | Titolo |
|-----|---------------|---|
| [1] | | Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio |
| [2] | | Legge 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del whistleblower) |
| [3] | | D. Lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 |
| [4] | | D.Lgs. 196/2003, GDPR 679/2016 (Privacy) |
| [5] | | Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01, Codice Etico, Regolamento aziendale |
| [6] | | D.Lgs. 24/2023 n. 24 – Attuazione della direttiva (UE)2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante |

| | | |
|-----|--|---|
| | | disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. |
| [7] | | ANAC - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 |
| [8] | | CONFINDUSTRIA - Nuova disciplina "whistleblowing" - Guida operativa per gli enti privati (Ottobre 2023) |

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono, come previsto dall'artt. 2, comma 1, lett. q) e 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24/2023, violazioni rilevanti ai fini della presente procedura i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistano in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o le violazioni del Modello, che non rientrano nei successivi numeri 2, 3), 4) e 5);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Sono informazioni segnalabili e tutelate quelle, comprese i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse nella Società, nonché quelle riguardanti condotte dirette ad occultare le violazioni.

Non costituiscono violazioni rilevanti e non sono soggette alle tutele previste dal d.lgs. 24/2023 o da questa procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, la segnalazione non può, infatti, riguardare lamentele o rimozioni di carattere personale di quest'ultimo o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali,

Non costituiscono informazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, quelle già totalmente di dominio pubblico, quelle apprese solo sulla base di indiscrezioni o dicerie (voci di corridoio).

5.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione nella Società, laddove il segnalante non ritenga di rimanere anonimo. Il Segnalante può precisare se intende rinunciare alla riservatezza della propria identità o rinunciare alle tutele previste dal d.lgs. 24/2023.
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. E' indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) se conosciuti, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione utile a dare fondamento alla segnalazione o ad agevolare il riscontro dei fatti segnalati.

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:

- a) le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società;
- b) le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
- c) le segnalazioni fondate su meri sospetti non adeguatamente motivati o semplici voci.

5.3 MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

5.3.1 Canale di segnalazione interna

La segnalazione deve essere inviata al Gestore delle segnalazioni di Whistleblowing attraverso il canale indicato nell'Allegato A alla presente procedura. La segnalazione può essere presentata:

- a) in forma scritta, a mezzo invio di una email all'indirizzo riportato sul sito della Società per le segnalazioni di whistleblowing ed indicato nell'Allegato A alla procedura
- b) in forma orale secondo una o entrambe le possibilità sotto riportate:
 - b1) → attraverso l'invio di un messaggio vocale indirizzato o all'indirizzo email indicato nell'Allegato A, oppure
 - b2) → mediante dichiarazione rilasciata in presenza al Gestore della segnalazione, nel corso di un appuntamento da fissarsi in un tempo congruo richiesto tramite l'indirizzo email indicato all'Allegato A. In questo caso verrà redatto un verbale della dichiarazione, che deve essere verificato, rettificato e confermato dal

segnalante mediante la propria sottoscrizione. E' facoltà del Gestore, con il consenso del segnalante, documentare il colloquio tramite registrazione.

Le segnalazioni sono conservate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al Gestore delle segnalazioni.

Le segnalazioni presentate ad un soggetto diverso dal Gestore deve essere trasmessa da chi la riceve, usando l'indirizzo email indicato nell'Allegato A, al Gestore delle segnalazioni entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia al Segnalante.

NOTA: Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Gestore della segnalazione il Segnalante deve inviare la segnalazione alla Direzione della Società (Presidente del CdA, Amministratore Delegato) all'indirizzo riportato in Allegato A.

5.3.2 Canale di segnalazione esterna

Nei casi previsti dall' Art. 6 del D.Lgs. 24/2023 il Segnalante può avvalersi della facoltà di inviare la segnalazione al canale di segnalazione istituito dall'ANAC.

In particolare, il Segnalante può ricorrere a questo canale soltanto se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: i) nel suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata; ii) la segnalazione non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni; (iv) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore ricevuta la segnalazione

1. rilascia entro sette giorni al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione
2. registra la segnalazione nel Registro delle segnalazioni.
3. Dà avvio alle verifiche sulla segnalazione ricevuta, attività che devono concludersi entro al massimo tre mesi dalla data di ricevimento della Segnalazione, seguendo i passi sotto definiti.

5.4.1 Ammissibilità e procedibilità delle segnalazioni

Il Gestore deve, per prima cosa, verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi perché la segnalazione sia da gestire.

Nello specifico verifica che il Segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

In caso contrario, archivia la segnalazione e ne informa il segnalante.

In caso affermativo, si verifica se sia possibile procedere con l'istruttoria. :

Non si procederà all'istruttoria e si archiverà la segnalazione, dando avviso al segnalante,

- in assenza di elementi di fatto idonei a consentire gli accertamenti,
- quando la segnalazione è generica al punto da non consentire la comprensione dei fatti o ancora perché consiste nella produzione di sola documentazione,

Se la segnalazione ha ad oggetto fatti già trattati in procedimenti definiti Il Gestore motiva la decisione di archiviare, dandone atto a verbale

Il Gestore della segnalazione può richiedere al Segnalante, ulteriori elementi utili ad effettuare approfondimenti, avendo cura di adottare tutte le cautele per preservare la riservatezza e verbalizzando le dichiarazioni ricevute.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

5.4.2 Istruttoria e accertamento della segnalazione

Nell'ambito delle attività di verifica il Gestore può acquisire la documentazione ed assumere tutte le informazioni utili a verificare la fondatezza delle segnalazioni.

Nel corso di queste attività il Gestore deve tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti, nonché mantenere, per quanto possibile, la riservatezza sul contenuto della segnalazione.

Nell'esecuzione delle predette verifiche, il Gestore può avvalersi di collaboratori interni alla Società o di consulenti esterni che sono soggetti a identici vincoli di riservatezza del Gestore e sono autorizzati al trattamento di tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità con applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

I costi delle consulenze che si rendessero necessarie sono a carico della Società.

Una volta completata l'istruttoria, il Gestore :

- Se ritiene la segnalazione infondata, archivia la stessa, motivandone le ragioni e dandone conto all'A.D. e al Presidente (i quali potranno disporre ulteriori approfondimenti per il tramite degli uffici della Società)
- Se ritiene fondata la segnalazione, predisponde una relazione investendone l'Amministratore Delegato e il Presidente, affinché siano assunte dall'organo amministrativo le conseguenti determinazioni.

Restano fermi i poteri di legge e statuto, quanto all'organo di controllo della Società e le previsioni del Modello e quelle contenute nel d.lgs. 231/2001, quanto all'O.d.V. (in particolare gli autonomi poteri di iniziativa ex art. 6 d.lgs. 231/01 e l'estranchezza dalla gestione dell'ente di quest'ultimo).

5.4.3 Riscontro al Segnalante

Il Gestore deve fornire un riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento che ha inviato al Segnalante o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Nel riscontro informerà il Segnalante:

1. dell'avvenuta archiviazione della segnalazione, dando conto delle ragioni;
2. dell'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione a chi di competenza;
3. nel caso che l'attività di accertamento non si sia ancora conclusa, dell'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

Nell'ultimo caso il Gestore comunicherà al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria con le decisioni di cui ai precedenti Punto 1 o 2.

Il riscontro è dato tramite l'indirizzo email usato per le segnalazioni scritte.

5.4.4 Elenco delle segnalazioni ricevute

L'O.d.V riferisce delle segnalazioni ricevute, dell'attività svolta e degli esiti nelle relazioni semestrali.

5.5 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI A ESSO ASSIMILATI

5.5.1 Divieto di ritorsioni

E' vietata ogni forma di ritorsione ai sensi del d.lgs. 24/2023 a carico del Segnalante o degli altri soggetti previsti dal medesimo e di seguito esemplificati.

Per ritorsione si intende, a mente del d.lgs. 24/2023, "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Sono vietate le condotte previste all'art. 21 d.lgs. 23/2024.

Le condotte sopra menzionate sono sanzionate a mente del Codice Disciplinare.

La responsabilità penale e civile del segnalante è limitata ai casi previsti dal d.lgs. 24/2023 (artt. 16, 20 e 21)

Tali misure di protezione si applicano non solo al Segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- facilitatore, cioè la ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

5.5.2 Riservatezza sull'identità del Segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., ovvero fino a quando l'imputato non può venire a conoscenza degli atti di indagine e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rilevazione della propria identità.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal GDPR 679/2016.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati dagli interessati dalle segnalazioni nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.5.3 **Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante**

Ai sensi del d.lgs. 24/2023, il Segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Costituiscono ritorsioni vietate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche la sospensione della formazione, le note di merito o le referenze negative, la discriminazione e qualsiasi trattamento sfavorevole e il mancato rinnovo del contratto.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'ODV, all'organo di controllo della Società, al Presidente o all'A.D. Si applica quanto previsto dal Sistema Disciplinare del Modello

La tutela è estesa alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e alle persone che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

NOTA: Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può avvalersi della possibilità di segnalare il fatto all'ANAC che è l'autorità preposta a ricevere dal Segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite (vedi anche Sez. 5.3.2). Tale forma di tutela è riconosciuta se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il Segnalante al momento della segnalazione, o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, ha "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritieri e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione è stata effettuata secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

6. DOCUMENTI TRATTATI DALLA PROCEDURA

| <i>Codice modello</i> | <i>Titolo</i> |
|-----------------------|-----------------------------|
| | Registro delle segnalazioni |

APPENDICE A

Informazioni da rendere pubbliche a tutte le persone che possono avvalersi della facoltà di inviare segnalazioni tutelate ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Canale per l'invio delle segnalazioni scritte, per l'invio di messaggi vocali o per richiedere un incontro personale con il Gestore:

odv.caafcgil.pva@studiomorezzi.it

Indirizzo a cui inviare segnalazioni cartacee via PPTT tramite Raccomandata: nel caso in cui l'oggetto della segnalazione riguardi il Gestore:

Sede legale della Società

Canale ANAC a cui inviare la segnalazione / il reclamo / la denuncia:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalni 2016/679 (GDPR), fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il Gestore sono autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2quaterdecies del d.lgs. 196/2003.

Il Titolare è contattabile ai recapiti indicati sul sito.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovverosia non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni.

L'informativa sul trattamento di tali dati ai sensi dell'art. 13 GDPR è resa disponibile sul sito della Società.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni sono trattati in forza del d.lgs. 24/2023 e con lo scopo di gestire le segnalazioni.

I dati sono trattati dal Gestore e posso essere resi noti a coloro ai quali sono rese le informative a chiusura delle segnalazioni (autorità giudiziaria o amministrativa competenti, organi amministrativo o di controllo della Società, altri uffici competenti della Società) e alle persone coinvolte, nei limiti di quanto consentito dagli obblighi di riservatezza previsti dal punto 5) e dal d.lgs. 24/2023.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma delle disposizioni a tutela dei dati personali e del d.lgs. 24/2023.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.